



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO FORESTE E PARCHI
UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI**
Via Salaria Antica Est, 27 - L'Aquila
(PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it)

Prot. n. 31764

L'Aquila, 29 gennaio 2021

**A TUTTI I SINDACI DEI COMUNI
DELLA REGIONE ABRUZZO
LORO SEDI
AI SETTORI USI CIVICI DEI COMUNI
DELLA REGIONE ABRUZZO
LORO SEDI**

E p.c. Direttore del Dipartimento

ASSESSORE

Oggetto: *L.R. n. 25/88: art. 6, mutamenti di destinazione d'uso, ai fini della gestione diretta delle terre civiche o dell'alienazione/concessione delle stesse a terzi; art. 9 (Norme per la Pianificazione di livello comunale), certificazioni.*

Al fine di definire e snellire i tempi di rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. in oggetto, è necessario che gli Enti comunali in indirizzo – quali gestori dei beni gravati da uso civico con amministrazione separata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 168/2017 – procedano all'invio delle richieste di mutamento di destinazione d'uso, ai fini della gestione diretta delle terre civiche o dell'alienazione/concessione delle stesse a terzi, complete della seguente documentazione, **da ritenersi essenziale per la relativa istruttoria:**

- a) *deliberazione di Consiglio Comunale (art.6 c.3 L.R. n.25/88);*
- b) *determinazione (solo in presenza di terzi) del valore dell'area (alienazione), del canone annuo di concessione e del canone annuo minimo garantito (cave) effettuato dall'ufficio Tecnico Comunale ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99;*
- c) *visura catastale delle particelle interessate;*
- d) *planimetria catastale delle particelle interessate, con esatta indicazione dell'area oggetto di mutamento di destinazione d'uso;*
- e) *documentazione fotografica dell'area interessata;*
- f) *relazione dettagliata che delinei gli scopi cui il mutamento di destinazione è finalizzato con la relativa descrizione dello stato dei luoghi;*
- g) *certificato di destinazione urbanistica.*

Le determinazioni dell'Ente comunale dovranno, tra l'altro, tener conto delle disposizioni del comma 4 dell'art. 6 in parola (*L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione*



GIUNTA REGIONALE

*delle terre all'alienante **ove non siano realizzate le finalità** per le quali l'alienazione è stata autorizzata **nel termine previsto nell'atto stesso**,...).*

Qualora le aree di natura demaniale civica risultino edificate, deve essere accertata la conformità edilizia dei manufatti realizzati, dandone preciso riscontro nella relativa istruttoria.

Inoltre, qualora l'immobile risulti composto da più unità immobiliari urbane, l'istanza di mutamento di destinazione dei suoli gravati da uso civico finalizzato alla alienazione, deve essere proposta da tutti i possessori delle stesse.

Per la concessione dei terreni gravati da uso civico, da effettuarsi all'esito di procedure ad evidenza pubblica, vanno predeterminate dall'ente, oltre alla durata, le garanzie concernenti rispettivamente gli oneri del beneficiario di restituzione e/o le modalità di ripristino dei siti espressamente previste dall'art. 41 del r.d. n. 332/1928 ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario stesso.

Infine si rammenta che la legge regionale richiamata in oggetto, con particolare riferimento all'art. 9, ha introdotto una specifica correlazione tra i Piani urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e il regime dei beni assoggettati ad uso civico, caratterizzati dalla loro permanente inalienabilità, inusucapibilità e imprescrittibilità, superabile solo con l'adozione dei provvedimenti tipici contenuti nella normazione regionale, derivati da quella dello Stato (legge n. 168/2017, legge n. 1766 del 1927 e r.d. n. 332 del 1928).

Pertanto, per i Comuni in possesso di verifica demaniale effettuata ai sensi di legge e regolarmente approvata dall'Ente competente (ex Ministero Agricoltura e Foreste o Regione Abruzzo), è necessario che in sede di rilascio del certificato di destinazione urbanistica sia specificato se i terreni siano o meno gravati da diritti di uso civico, anche al fine di evitare contenziosi con gli utenti e, quindi, evitare costituzioni di diritti su beni che non sono nella libera disponibilità del cittadino ma appartengono alla collettività del Comune o degli Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico.

L'invio di tutta la documentazione necessaria dovrà essere effettuato con preferenza nelle modalità di invio previste dall'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. al servizio DPD021-Foreste e Parchi (DPD021@pec.regione.abruzzo.it) titolato in materia.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Belmaggio